



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Prot. 120/2022 Sept

Genova, 15 febbraio 2022

Oggetto: nuove disposizioni relative alle modalità delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 per i magistrati ed il personale amministrativo in servizio presso gli uffici del Tribunale di sorveglianza di Genova.

Il Presidente,

- viste le disposizioni relative ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19 per i magistrati ordinari ed onorari adottate dal Procuratore Generale con decreto in data 29 dicembre 2021, nonché le disposizioni date nella identica materia da questo dirigente in relazione al Tribunale di Sorveglianza di Genova con provvedimento in data 11 gennaio 2022, con il quale sono state prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni relative ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19 per i magistrati ordinari ed il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Genova e per gli "esperti" di cui ai provvedimenti organizzativi in data 13 e 14 ottobre 2021 integrate secondo le disposizioni generali adottate dal Procuratore Generale con decreto 29 dicembre 2021;
- viste le nuove disposizioni relative ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19 per i magistrati ordinari ed onorari in servizio negli Uffici Giudiziari del Distretto di Genova adottate dal Procuratore Generale con decreto in data 11 febbraio 2022 in ragione dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni per l'accesso ai luoghi di lavoro;
- rilevato che con le predette disposizioni il Procuratore Generale ha delegato i magistrati dirigenti degli Uffici del Distretto e di quelli i cui Uffici sono collocati al di fuori del Palazzo di Giustizia di Genova al controllo delle certificazioni verdi presso i rispettivi Uffici, secondo le modalità e gli adempimenti previsti nelle disposizioni date, con facoltà di dare disposizioni in ordine alle modalità concrete dei controlli in relazione alle specifiche caratteristiche dei rispettivi uffici;
- visto l'art. 4 – quinquies D.L. 1.4.2021 n. 44 convertito in legge 28.5.2021 n. 76, introdotto sempre dall'art. 1 comma 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, secondo il quale, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9 – quinquies commi 1 e 2 (cioè il personale amministrativo e i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari), 9-sexies commi 1 e 4 (cioè i magistrati ordinari e onorari e i giudici popolari) del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater (e cioè i soggetti ultracinquantenni), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge n. 52 del 2021, e cioè che attestino a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; in altri termini quella che la app Verifica C19 identifica come certificazione rafforzata, con esclusione dunque della certificazione base ottenuta a seguito di test antigenico o molecolare;

- rilevato che, ai sensi del comma 2 del citato art. 4 quinquies, la verifica del rispetto delle suddette prescrizioni spetta di datori di lavoro per il personale amministrativo e al procuratore generale per i magistrati, il quale ha delegato al controllo i dirigenti dei singoli uffici e che le verifiche stesse sono effettuate sempre con le modalità indicate dall'articolo 9 comma 10 del D.L. 52/2021;
- considerato che le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 andranno eseguite con le modalità finora adottate per tutti gli altri soggetti, e quindi mediante controllo agli ingressi degli uffici del Tribunale di Sorveglianza da parte delle guardie giurate addette alla vigilanza, con utilizzo della app "Verifica C19", secondo le disposizioni in vigore;
- ritenuto che l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro riguarda tutti i soggetti ultracinquantenni e che pertanto i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 vanno estesi anche al personale amministrativo;

Tutto ciò premesso,

dispone

- dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022, i magistrati ordinari e onorari (esperti), nonché il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di età superiore a cinquant'anni potranno accedere agli uffici della sorveglianza di Genova soltanto se in possesso di certificazione verde COVID 19 cosiddetta rafforzata, attestante cioè: a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; con esclusione dunque della certificazione base ottenuta a seguito di test antigenico o molecolare;
- sono esclusi dall'obbligo di cui al punto 1 i soggetti esentati dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché, temporaneamente, i soggetti che, per effetto di infezione da SARS-CoV-2, hanno avuto il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute;
- ai magistrati privi della suddetta certificazione sarà vietato l'accesso al luogo di lavoro; gli stessi saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Si comunichi:

Ai magistrati ed al personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza

Al Presidente della Corte di Appello in sede

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello in Sede

Agli esperti del Tribunale di sorveglianza

Al RSPP ed al medico competente per quanto di rispettiva competenza.

Il Presidente
Gaetano Brusa

